COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (847) 213

PRESIDENTE 213

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari (884) (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) 213

PRESIDENTE 213, 214, 215

REPOSSI, *Relatore*. 214

MORELLI 214

DI VITTORIO. 215

NOCE LONGO TERESA 215

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 215

Votazione segreta:

PRESIDENTE 216

La seduta comincia alle 12.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al primo punto la discussione del disegno di legge: Modificazione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Poiché l'onorevole Roberti, relatore del disegno di legge, è assente a causa dello spostamento dell'ora di inizio della seduta, propongo che la discussione del disegno di legge sia rinviata ad altra riunione.

Se non vi sono osservazioni resta così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari (884). (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 884: « Maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari ».

Avverto che il disegno di legge è stato approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Repossi, relatore, ha facoltà di esporre la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame: « Maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari » è conseguente all'accordo fra le organizzazioni sindacali del 5 agosto 1949, col quale fra l'altro si convenne di aumentare gli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria in ragione di lire 20 giornaliere per ciascun figlio. All'onere derivante da questo aumento si provvede, come è detto nell'art. 1, aumentando la contribuzione dal 15 al 17,05 per cento sulla retribuzione massimale prevista in lire 750 giornaliere. In tal modo la contribuzione è di poco più del 15 per cento, perché la media giornaliera delle paghe non è di 750 lire, ma oscilla tra le 900 e le 950.

Circa la decorrenza, è da sottolineare come sia stato ampliato a favore dei lavoratori l'accordo del 5 agosto 1949. Infatti, mentre l'accordo prevede la decorrenza dal 1° agosto, l'art. 1 del disegno di legge dice: « con effetto dallo inizio del periodo di paga in corso alla data del 1° agosto 1949 ». Per tutta la massa di lavoratori che si trovano in periodo di paga iniziato anteriormente al 1° agosto, la decorrenza risalirà pertanto all'inizio di tale periodo. Ciò è fatto anche nell'intento di facilitare le operazioni contabili, tenute presenti le spettanze di coloro che in una settimana facciano almeno 24 ore di lavoro.

Con l'art. 2 viene delegata al Capo dello Stato per cinque anni la facoltà di emettere provvedimenti per quel che riguarda eventuali modifiche nella contribuzione. Bisogna tener presente che tutta la legislazione precedente concedeva questa facoltà al Capo dello Stato per provvedere a seguito delle varianti che si verificassero nella massa salariale e nel numero dei beneficiari. Quando si è venuti nella determinazione di modificare questi assegni, si è riconosciuta la necessità di aumentare la percentuale della contribuzione. Si è affacciata però allora la questione se fosse ancora possibile lasciare questa delega al Capo dello Stato per eventuali urgenti provvedimenti di modifica in materia di contribuzioni per le gestioni speciali (cassa di integrazione, assegni familiari, assicurazioni sociali); oppure se fosse necessario, a norma della Costituzione, provvedere di volta in volta con una nuova legge. Il ministro di grazia e giustizia, interpellato in merito, ha manifestato qualche perplessità in relazione all'articolo 76 della Costituzione che dice: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ». E poiché qui si tratta di materia ben definita, rimaneva soltanto da stabilire il limite di tempo. L'articolo 2 fissa cinque anni.

Ora, dato che l'oggetto del provvedimento è a conoscenza di tutti, e che si prende per base un accordo già avvenuto fra le organizzazioni sindacali, ritengo che anche questi miei brevi cenni d'illustrazione siano sufficienti agli onorevoli colleghi. Mi sia consentito, ad ogni modo, d'insistere sull'urgenza dell'approvazione, in considerazione dell'attesa ed anche dell'impazienza e del malcontento che si sono manifestati fra i lavoratori. È notorio che quando si arriva ad accordi interconfederali, tutti ne aspettano l'immediata applicazione. Ed è avvenuto che mentre alcune aziende, in osservanza dell'accordo, hanno proceduto al pagamento, altre si sono rifiutate in attesa del provvedimento legislativo. Inoltre le aziende che hanno già effettuati i pagamenti non ne hanno ottenuto il riconoscimento da parte dell'Istituto responsabile, sempre in attesa della legge. L'urgenza è infine determinata dalla necessità di tener conto delle operazioni di conguaglio che richiederanno un lavoro contabile tutt'altro che lieve.

Per tutti questi motivi, prego gli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge così come è stato formulato e già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MORELLI. Faccio la proposta concreta che il disegno di legge illustrato dall'onorevole Repossi, venga senz'altro approvato. In sostanza si tratta dell'approvazione di un accordo già raggiunto in sede sindacale. Tuttavia, vorrei che questo disegno di legge venisse integrato col seguente ordine del giorno che io presento d'accordo con i colleghi dell'opposizione:

« L'XI Commissione del lavoro e della previdenza sociale, in sede di approvazione del disegno di legge relativo alla maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e determinazione dei contributi previdenziali e di quelli degli assegni familiari (n. 884), invita il ministro del lavoro a presentare al più presto una proposta di legge per estendere tale maggiorazione anche al settore del commercio.

Fa, inoltre, voto che la proposta di legge già annunziata dal ministro del lavoro per una completa sistemazione degli assegni familiari venga presentata con la massima urgenza, tenendo particolarmente conto del settore dell'agricoltura i cui assegni familiari hanno più di ogni altro bisogno di essere adeguati a quelli corrisposti ai lavoratori degli altri settori. – Luigi Morelli, Ferdinando Santi ».

Io credo che con quest'ordine del giorno si possa senz'altro approvare il disegno di legge che è stato proposto.

DI VITTORIO. Poiché questo disegno di legge ratifica un accordo sindacale e poiché si tratta di una questione urgente, noi siamo per l'approvazione senza discussione. Dichiaro anche che approvo lo spirito dell'ordine del giorno Morelli-Santi.

NOCE LONGO TERESA. Io vorrei prendere occasione dalla presenza dell'onorevole La Pira perché, riallacciandosi all'argomento discusso in sede referente, si facesse presente al ministro del lavoro, nella elaborazione dei provvedimenti che dovranno orientare tutto l'istituto degli assegni familiari, una proposta relativa al problema della maternità: vedere cioè se non sia possibile adottare anche in Italia il criterio che già esiste in Francia, per il quale la lavoratrice o la moglie del lavoratore che ha diritto agli assegni familiari ha diritto anche agli assegni familiari per il nascituro, dal momento in cui viene dichiarata la gravidanza. Si considera infatti che la madre gestante ha bisogno di una supernutrizione. La legge è applicata da oltre tre anni in Francia. Io presento questa proposta come raccomandazione, ma pregherei i colleghi di tener presente che questo sarebbe un aiuto grandissimo per le lavoratrici madri e per le mogli dei lavoratori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, ed invito l'onorevole Sottosegretario ad esprimere il pensiero del Governo.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Dichiaro che il Governo accetta l'ordine del giorno Morelli-Santi e, per quanto personalmente mi riguarda, non mancherò di riferire al ministro il voto espresso dalla onorevole Noce perché se ne tenga conto in sede di riforma della previdenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno Morelli-Santi, di cui è stata data lettura.

(*È approvato all'unanimità*).

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del 1° agosto 1949, la misura degli assegni familiari di carovita, prevista per il settore dell'industria dalla Cassa unica degli assegni stessi, è maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato.

« Con la stessa decorrenza la misura del contributo per gli assegni familiari del settore dell'industria, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1137, è elevata al 17,05 per cento ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

ART. 2.

« Per 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria nonché gli assegni familiari e le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, saranno determinate o modificate con le stesse forme e modalità previste nelle deleghe contenute negli stessi provvedimenti legislativi ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3.

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari ». (884).

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 37
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Biasutti, Cappugi, Caronia, Ceravolo, Colleoni, Coppa Ezio, Cucchi, De Maria, Di Mauro, Di Vittorio, Emanuelli, Federici Agamben Maria, Grazia, Latorre, Lettieri, Lizzadri, Lo Giudice, Maglietta, Martini Fanoli Gina, Morelli, Nenni Giuliana, Noce Longo Teresa, Petrone, Rapelli, Repossi, Roselli, Rumor, Sabatini, Santi, Storchi, Titomanlio Vittoria, Valsecchi, Venegoni, Zaccagnini, Troisi.

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI